

	<N. REPERTORIO-C di Rep.	N. RACCOLTA-C di Racc.
	Modifica di convenzione urbanistica	
	per "Intervento di ristrutturazione di immobili localizzati in	
	Corso Novara - Via Trivulzio	
	destinati ad attività commerciali".	
	Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) - Art. 28	
	(Lottizzazione di aree)	
	Legge 29 settembre 1964, n. 847 - Art. 16. (Contributo per il	
	rilascio del permesso di costruire). Art.18 (Convenzione tipo)	
Riproduzione cartacea del documento Protocollo Generale: 2026 / 25405 del 16/03/2026	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni	
	legislative e regolamentari in materia edilizia)	
	Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. (Legge per il governo del	
	territorio)	
	Deliberazione Consiglio regionale 12 novembre 2013 n. X/187	
	(Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commer-	
	ciale)	
	Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ("Nuovo codice ap-	
	palti") - Art.20 (Opera pubblica realizzata a spese del priva-	
	to) Art. 36 c. 4 (opere di urbanizzazione primaria funzionali	
	all'intervento di trasformazione urbanistica)	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2025 ANNO STIPULA (LET.)-L , questo giorno GIORNO	
	STIPULA (CIF.)-C GIORNO STIPULA (LET.)-L del mese di MESE	
	STIPULA (LET.) .	
	In Vigevano , in una sala della Casa Comunale sita in via	

Vittorio Emanuele II° n. 25.

Davanti a me Dott.ssa Ileana Maestroni, Notaio in Vigevano ed
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Pavia, Vigevano e Voghera

<sono personalmente comparsi>>

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del "COMUNE DI VIGEVANO", con sede in Vigevano (PV) corso Vittorio Emanuele II n. 25, Codice Fiscale n. 85001870188, nella sua qualità di Dirigente del "Settore Servizi Tecnici e del Territorio" del Comune di Vigevano, il quale agisce come legale rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 55 del Regolamento dei contratti del Comune di Vigevano, tale nominato in forza di Decreto del Sindaco dello stesso Comune in data che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lett.

"A",

di seguito "COMUNE DI VIGEVANO" o "COMUNE";

scale ~~NUMERO~~ ~~ISCRIZIONE~~ ~~TRIBUNALE~~, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione, a quanto infra
autorizzo in forza di delibera del Consiglio di
Amministrazione in data , il cui verbale per estrat-
to certificato conforme da me Notaio in data odierna, n.
di Rep., trovasi allegato al presente atto sotto la lettera
"B">,
di seguito "LOTTIZZANTE" o "PROPRIETARIO".

Detti comparenti

della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio sono
personalmente certo,

PREMESSO

A) che con atto a mio rogito in data 13 marzo 2020 nn.
33716/10552 di rep. registrato a Pavia in data 16 marzo 2020
al n. 4653 Sr. 1 T e trascritto a Vigevano in data 16 marzo
2020 a nn. 2055/1457, hanno stipulato una Convenzione relativa
al Piano di Lottizzazione adottato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 268 del 18 dicembre 2019 per l'esecuzione di
un intervento di trasformazione edilizia volta al recupero di
preesistenti fabbricati relativa all'area sita in Comune di
Vigevano in fregio al Corso Novara della superficie territo-
riale di mq 2.894 (duemilaottocentonovantaquattro) di proprie-
tà della Lottizzante, allora e ora
identificata a N.C.T. del Comune di Vigevano al

Fg. 31 Mapp. 834, ente urbano di are 29.15,

da ultimo in forza di Tipo Mapp. del 14 dicembre 2006 prot. PV

0239517

fra i confini da nord in senso orario:

Corso Novara; mapp. 887; mapp. 865; Via Trivulzio; mapp. 1037;

mapp. 869,

sul quale insiste un fabbricato all'epoca censito in CF dello

stesso Comune, regolarmente intestato, al

Fg. 31, part. 834, subb. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e oggi censito

in CF del medesimo Comune, regolarmente intestato, come segue:

Fg. 31, part. 834, sub. 2, Via Trivulzio n. 7, P2, Cat. A/4,

Cl. 2, vani 5, sup. cat. mq. 81 escluse aree scoperte mq. 81,

RDE 165,27;

Fg. 31, part. 834, sub. 3, Via Trivulzio n. 7, P2, Cat. A/4,

Cl. 2, vani 3,5, sup. cat. mq. 62 escluse aree scoperte mq.

62, RDE 115,69;

Fg. 31, part. 834, sub. 4, Via Trivulzio n. 7, P2, Cat. A/4,

Cl. 3, vani 5, sup. cat. mq. 94 escluse aree scoperte mq. 92,

RDE 193,67;

Fg. 31, part. 834, sub. 5, Via Trivulzio n. 7, P2, Cat. A/4,

Cl. 3, vani 6, sup. cat. mq. 90 escluse aree scoperte mq. 89,

RDE 232,41;

Fg. 31, part. 834, sub. 6, Via Trivulzio n. 7, P2, Cat. A/4,

Cl. 3, vani 3,5, sup. cat. mq. 57 escluse aree scoperte mq.

57, RDE 135,57;

Fg. 31, part. 834, sub. 7, Via Gian Giacomo Trivulzio n. 13,

Fg. 31, part. 834, sub. 9, Corso Novara n. 8, PT, Cat. D/8,

RDE 5.310,00;

Fg. 31, part. 834, sub. 10, Corso Novara n. 8, PT, Cat. D/8,

RDE 12.500,00;

Fg. 31, part. 834, sub. 11, Corso Novara n. 8, PT, Cat. F/4;

Fg. 31, part. 834, sub. 12, Corso Novara n. 8, PT, Cat. F/4;

Fg. 31, part. 834, sub. 13, Via Gian Giacomo Trivulzio n. 13,

P1, Cat. D/8, RDE 6.990,32;

Fg. 31, part. 834, sub. 14, Via Gian Giacomo Trivulzio n. 13,

P1, Cat. D/8, RDE 1.227,30;

Fg. 31, part. 834, sub. 15, Corso Novara n. 8, P1, Cat. F/4,

le cui parti comuni risultano identificate in CF dello stesso

Comune al

Fg. 31, part. 834, sub. 16, Corso Novara n. 8, PT-1-2,

b.c.n.c. ai subb. 9,10, 11, 12, 13, 14 e 15;

Fg. 31, part. 834, sub. 17, Via Gian Giacomo Trivulzio n. 13,

PT, b.c.n.c. ai subb. 13 e 14.

Confini in corpo da nord in senso orario desunti dalla mappa

CT:

Corso Novara; partt. 887 e 865; Via Trivulzio; partt. 1037 e

869;

- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1-

bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in quanto occorra e

possa, si precisa che i dati di identificazione catastale del-

le unità immobiliari urbane ai subb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 di cui sopra, come sopra riportati, corrispondono alle planimetrie catastali depositate presso l'Agenzia del Territorio di Pavia che, previa visione ed approvazione, si allegano al presente atto sotto le lettere da "C" a "N", dichiarando la parte lottizzante, come sopra rappresentata, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale; relativamente alle unità 11,12 e 15, invece, la stessa parte dichiara che le stesse non sono soggette a detta normativa trattandosi di unità allo stato in corso di definizione, per le quali non vi è obbligo di presentazione di planimetria catastale;

- che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;

- che l'area in questione nel vigente Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 dell' 8.2.2010 e modificato con le Varianti al PGT sopravvenute ed approvate secondo modalità e procedure previste dalle normative vigenti, ha la destinazione urbanistica:

Art. 31 bis Zone speciali ad alta densità del Piano delle regole.

come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica rila-

sciato dal Responsabile del Comune di Vigevano in data

n. che, in copia analogica da me Notaio resa con-

forme da me Notaio al documento informatico originale si alle-

ga al presente atto sotto la lett. "O", dichiarando le parti

e, segnatamente, quella Lottizzante che non sono intervenute

modifiche negli strumenti urbanistici di detto Comune succes-

sivamente alla data di rilascio dello stesso;

B) che l'intero l'immobile era allora ed è ancora oggi gra-

vato da vincolo paesaggistico imposto ai sensi del D.Lgs n. 42

del 22 gennaio 2004, art. 142;

C) che l'intervento de quo era suddiviso in due Lotti (Lotto 1

e Lotto 2) e che relativamente al Lotto 1 (allora censito in

CF al Fg. 31 part. 834 sub. 8 ed oggi censito nello stesso CF

al Fg. 31 part. 834 subb. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17

come sopra meglio descritti) il Lottizzante ha successivamente

stipulato un atto d'obbligo unilaterale in mia autentica in

data 27 ottobre 2020 nn. 34019/10771 di rep. registrato a Pa-

via in data 20 novembre 2020 al n. 16783 Sr. 1 T e trascritto

a Vigevano in data 20 novembre 2020 ai nn. 8604/6057 per l'i-

stituzione dell'uso pubblico del parcheggio al piano primo

(corrispondente oggi all'unità al sub. 13 sopra descritta),

della rampa d'accesso allo stesso dalla Via Trivulzio, nonché

del collegamento verticale tra il piano primo e il piano ter-

reno con ascensore disabili dalla "piazzetta" di accesso dal

corso Novara (il tutto come graficamente rappresentato nelle

planimetrie allegate a tale ultimo atto sotto le lett. "A" e "B"), con assunzione da parte della proprietà Lottizzante dell'onere delle manutenzioni e disciplina degli orari di apertura al pubblico del medesimo;

D) che è intenzione delle parti Comparenti apportare modifiche alla detta convenzione e al pedissequo atto d'obbligo unilaterale.

VISTI

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 268 del 18 dicembre 2019 che in copia conforme si è allegata sotto la lett. "C" al detto atto a mio rogito in data 13 marzo 2020 nn. 33716/10552 di rep.;

- vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n° del che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lett. "M" .

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

IN PRIMO LUOGO

Il COMUNE DI VIGEVANO, come sopra rappresentato, da una parte e la Lottizzante, come sopra rappresentata convengono di:

1 - modificare l'art. 6.2 e 14.3 della Convenzione di Lottizzazione a mio rogito in data 13 marzo 2020 nn. 33716/10552 di rep. sopra indicata come segue:

"6.2. Opere quali misure perequative (art. 20 del D.Lgs n. 50/2016)

1. La parte lottizzante, quali misure perequative da rea-

lizzarsi, ai sensi della D.C.R. n. 187 del 12.11.2013, si impegna a realizzare la riqualificazione della Via Cairoli nel tratto da Via Saporiti a Via Persani come meglio rappresentato nell'elaborato **N. 11 Rev. 1 TAV 0C1 (Aggiornamento al 23 settembre 2025 in scala 1:200 Opere Compensative Via Cairoli del P.L.)** che, firmato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lett. "P".

2. **L'ammontare dell'intervento è stimato in Euro 140.625,00 (centoquarantamila seicentoventicinque virgola zero zero) come da Computo Metrico di cui all'Elaborato n. 23 rev. 1 del Piano Attuativo che, firmato ai sensi di legge si allega al presente atto sotto la lett. "Q".**

La parte lottizzante si impegna:

a) a presentare un cronoprogramma, in seguito a progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale che, seppur non vincolante al fine dell'agibilità dell'edificio commerciale, deve prevedere l'avvio dei lavori entro 60 gg. dal rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere da parte degli Enti competenti, fatte salve diverse indicazione da parte del Settore Servizi Tecnici e del Territorio;

b) a rendersi disponibile per l'effettuazione dei controlli in corso d'opera da parte del Settore Servizi Tecnici e del Territorio;

c) a concordare con il Settore Servizi Tecnici e del Territorio ogni eventuale modifica non sostanziale e priva di rica-

dute di carattere economico rispetto al progetto esecutivo validato.

3. La parte lottizzante si impegna ad assumere a proprio carico, oltre la realizzazione dei lavori, anche la nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

4. Qualora l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel termine indicato all'art. 14 parag. 14.3 per cause non ascrivibili alla parte Lottizzante ma dipendenti da cause di forza maggiore, il Direttore dei Lavori provvederà a darne comunicazione ufficiale al Comune, indicando le cause del ritardo e/o dell'impedimento alla prosecuzione.

In ipotesi di ritardo, di sospensione ovvero di impedimento alla ultimazione dei lavori di cui al presente paragrafo, per cause non imputabili a fatto e colpa della parte lottizzante, non potrà essere in alcun modo pregiudicata l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo delle opere inerenti la struttura di vendita di cui all'art. 5 e le relative opere di urbanizzazione di cui al precedente parag. 6.1 del presente art. 6.".

Resta quindi inteso fra le parti che l'elaborato N. 11 Rev. 1 TAV OC1 (Aggiornamento al 23 settembre 2025 in scala 1:200 Opere Compensative Via Cairoli del P.L.), come sopra allegato al presente atto sotto la lett. "N" sostituisce interamente l'Elaborato individuato al n. 22 "STAV Tav.OC1 Opere compensa-

tive via Cairoli P.G. 72478 del 11.11.2019" di cui all'elenco contenuto nell'art. 2 della medesima Convenzione e che il Computo Metrico di cui all'Elaborato n. 23 rev. 1 del Piano Attuativo, come sopra allegato al presente atto sotto la lett. "O", sostituisce interamente l'elaborato n. 23 "STAV Stima opere compensative via Cairoli P.G. 69301 del 28.10.2019" di cui all'elenco contenuto nell'art. 2 della medesima Convenzione.

2 - modificare l'art. 14.3 della Convenzione di Lottizzazione a mio rogito in data 13 marzo 2020 nn. 33716/10552 di rep. sopra indicata come segue:

"14.3 Termini relativi alla realizzazione delle opere quali misure perequative

*Le opere di cui all'art. 6 parag. 6.2 devono essere ultimate e consegnate entro **24 mesi dalla data odierna**. La parte lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per essa vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione".*

3 - modificare l'art. 5.1 Lotto 1 della Convenzione di Lottizzazione a mio rogito in data 13 marzo 2020 nn. 33716/10552 di rep. sopra indicata come segue:

"5.1 Lotto 1

La realizzazione dell'intervento di cui al lotto 1 della presente convenzione avviene secondo le seguenti prescrizioni:

La Parte lottizzante potrà realizzare interventi per un massimo di 2.032 (duemilatrentadue) mq di Superficie Utile Lorda (SUL) così suddivisi:

1. - piano terra:

a) Mq 1.881 (milleottocentoottantuno) (comprensivi di collegamenti orizzontali, piazza interna e collegamenti verticali) di Sul destinata a centro commerciale di media distribuzione con superficie di vendita (s.v.) complessiva di mq 1.250 (mille-
duecentocinquanta), costituita da tre esercizi commerciali così suddivisi:

- unità commerciale 1: SUL 723 mq, s.v. 600 mq;
- unità commerciale 2: SUL 437 mq, s.v. 400 mq,
- unità commerciale 3: SUL 299 mq, s.v. 250 mq.

La superficie di vendita alimentare complessiva per l'intera area oggetto di PL (lotto 1 + lotto 2) non potrà superare gli 800 (ottocento) mq, come disposto dall'art. 31bis del Piano delle Regole.

b) Mq 52 (cinquantadue) di Sul destinata a esercizio pubblico di somministrazione di (terziario Cub);

- piano primo:

mq. 99 (novantanove) (comprensivi di collegamenti verticali) di SUL destinata a terziario Cub adibito a locali di servizio all'esercizio pubblico di somministrazione posto al piano ter-

ra;

2. Parcheggio asservito all'uso pubblico **di mq. 1.062 (millesessantadue) e parcheggio pertinenziale di mq. 425 (quattrocentoventicinque) come da Tavola Asservimento 2 che, firmata ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lett. "R";**

3. I provvedimenti abilitativi costituiscono atti disgiunti dalla presente convenzione, soggiacciono alle procedure e norme vigenti al momento del loro rilascio e specificano nel dettaglio le caratteristiche degli interventi.

4. Poiché l'intervento di cui al presente lotto viene classificato come intervento di ristrutturazione senza cambio d'uso funzionale in virtù di autorizzazione commerciale esistente attiva, l'apertura delle nuove attività commerciali di cui al precedente punto 1 può avvenire esclusivamente successivamente alla chiusura della licenza commerciale n. 42/1972 relativa a locale collocato nel lotto 2 con accesso da Via Trivulzio ed è subordinata ad autorizzazione unica del centro commerciale; per l'apertura di ogni singolo esercizio dovrà successivamente essere presentata SCIA commerciale (nel caso di superficie di vendita inferiore a 250 mq) o richiesta di autorizzazione (nel caso di superficie di vendita superiore a 250 mq).

5. Per poter presentare la Segnalazione di Agibilità (SCIA) dell'edificio devono essere realizzate e ultimate tutte le opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 6, parag.

6.1.

6. Ai sensi dell'art. 14, comma 12, L.R. n° 12 del 11.03.2005, in sede di progettazione esecutiva potranno essere introdotte, senza necessità di variante al P.L., modifiche alle previsioni planivolumetriche che non alternino le caratteristiche tipologiche di impostazione del P.L. stesso, non incidano sul dimensionamento globale dell'insediamento e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale".

4 - modificare l'art. 10 della Convenzione di Lottizzazione a mio rogito in data 13 marzo 2020 nn. 33716/10552 di rep. sopra indicata come segue:

"ART. 10 - MONETIZZAZIONE

1. Accertato che le aree asservite ad uso pubblico con la presente convenzione risultano inferiori a quanto previsto dall'art 31bis del Piano delle regole del P.G.T. vigente, la parte lottizzante, che ha già proceduto alla monetizzazione della quota mancante pari a mq. 1.471 (millequattrocentosettantuno) al prezzo unitario di Euro 70,00 (settanta virgola zero zero) al metro quadrato come determinato con deliberazione di GC. n°10 del 27 gennaio 2005, per un importo complessivo di Euro 102.940,00 (centoduemilano-vecentoquaranta virgola zero zero) (i.e. mq. 1.471 x Euro/mq. 70,00 = Euro 102.940,00), procede qui all'atto alla monetizzazione della minor superficie asservita ad uso pubblico per effetto di quanto previsto

al precedente punto 3 del presente atto pari a mq 244 (duecentoquarantaquattro) (i.e. mq. 1306-1244= mq. 244) al prezzo unitario di Euro 70,00 (settanta virgola zero zero) al metro quadrato come determinato con deliberazione di GC. n°10 del 27 gennaio 2005, per un importo complessivo di Euro 17.080,00 (diciassettemilaottanta virgola zero zero) /i.e. mq. 244 x Euro/mq. 70,00 = Euro 17.080,00)".

Ferme ed invariate tutti gl altri patti, condizioni, obblighi, oneri, termini e prescrizioni contenute nella convenzione a mio rogito in data 13 marzo 2020 che non siano stati espressamente modificati, integrati o comunque variati con il presente atto.

IN SECONDO LUOGO

La Lottizzante società IMMOBILIARE STAV S.R.L., a mezzo del qui comparso suo rappresentante, in conseguenza di quanto sopra convenuto e con il consenso del COMUNE DI VIGEVANO, dichiara di modificare l'atto d'obbligo unilaterale dalla stessa assunto con scrittura privata autenticata nelle firme da me Notaio in data 27 ottobre 2020 nn. 34019/10771 di rep. registrato a Pavia in data 20 novembre 2020 al n. 16783 Sr. 1 T e trascritto a Vigevano in data 20 novembre 2020 ai nn. 8604/6057 per l'istituzione dell'uso pubblico del parcheggio al piano primo (corrispondente oggi all'unità al sub. 13 sopra descritta) e pertanto

dichiara e riconosce

che le aree delimitate in colore azzurro e verde acqua nelle planimetrie che, firmate ai sensi di legge si allegano al presente sotto le lett. "R" e "S", e per le superfici ivi indicate, facenti parte delle unità comprese nel fabbricato sito **in Vigevano (Pv), tra il Corso Novara e la Via Trivulzio**, oggi censite in CF di detto Comune e regolarmente intestate come segue:

Fg. 31, part. 834, sub. 12, Corso Novara n. 8, PT, Cat. F/4
(in parte);

Fg. 31, part. 834, sub. 13, Via Gian Giacomo Trivulzio n. 13, P1, Cat. D/8, RDE 6.990,32;

Fg. 31, part. 834, sub. 14, Via Gian Giacomo Trivulzio n. 13, P1, Cat. D/8, RDE 1.227,30;

le cui parti comuni risultano identificate in CF dello stesso Comune al

Fg. 31, part. 834, sub. 16, Corso Novara n. 8, PT-1-2, b.c.n.c. (in parte);

Fg. 31, part. 834, sub. 17, Via Gian Giacomo Trivulzio n. 13, PT, b.c.n.c. ai subb. 13 e 14.

verranno destinate ad uso pubblico di parcheggio e relativi accessi, e costituisce a carico delle stesse corrispondente servitù d'uso pubblico.

Fermi ed invariati tutti gli altri obblighi ed oneri contenuti nell'atto d'obbligo unilaterale autenticato nelle firme da me Notaio in data 27 ottobre 2020 nn. 34019/10771 di rep. che non

Riproduzione cartacea del documento Protocollo Generale: 2026 / 25405 del 16/03/2026		
	siano stati modificati, integrati o variati con il presente	
	atto.	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e	
	accessorie, inerenti e dipendenti, relative al presente atto	
	ed a quelli allo stesso conseguenti, sono a carico esclusivo	
	del Parte lottizzante come già previsto dall'art. 15 della più	
	volte citata Convenzione a mio rogito in data 13 marzo 2020 n.	
	33716/10552 di rep.	
	2. La Parte lottizzante autorizza il signor Conservatore dei	
	Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché	
	siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni	
	responsabilità.	
	Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle	
	vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte	
	le cessioni manufatti di cui al presente atto, sono realizzate	
	in esecuzione del Piano di Lottizzazione.	
	Si richiede pertanto che l'atto venga sottoposto ad imposta di	
	registro in misura fissa in esenzione all'imposta ipotecaria e	
	catastale ai sensi dell'art. 32 DPR 601/1973 come richiamato	
	dall'art. 20 L. 10/1977 e ciò ai sensi dell'art.1, comma 88	
	della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto detto	
	trattamento tributario agevolato, in relazione a tutti gli at-	
	ti preordinati alla trasformazione del territorio posti in es-	
	sere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pub-	

blici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà dei comparenti; sono le ore